

# REGOLAMENTO

## CAMPIONATO, TORNEI E MANIFESTAZIONI

### CALCIO A 11

#### (Valido dalla Stagione Sportiva 2023/2024)

#### Art. 1 - DEFINIZIONI APPLICABILI

Al presente documento si applicano le seguenti definizioni.

- Aics Firenze o Organizzazione: è così definita l'Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) Comitato Provinciale di Firenze Aps.
- Ente o Società: è così identificata ogni associazione, società o altro ente o gruppo, affiliato ad Aics Firenze.
- Campionato: è così definito il Campionato di calcio a 11 organizzato da Aics Firenze, suddiviso in quattro Serie: A1, A2, B1 e B2.
- Squadra: ogni Ente può iscrivere al Campionato una o più squadre che lo rappresentano. Non sono ammesse Squadra con denominazione identica.
- Regolamento: è così definito il presente documento che accorpa le norme che regolano lo svolgimento del Campionato.
- Comunicato ufficiale (in breve C.U.): la comunicazione ufficiale dell'Organizzazione attestante le decisioni assunte nei confronti degli iscritti al Campionato e dei loro tesserati e le informazioni ufficiali che l'Organizzazione destina ai partecipanti al Campionato medesimo e alle altre manifestazioni calcistiche. Tutti i provvedimenti pubblicati nel C.U. si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione e affissione presso la sede dell'Organizzazione.

#### Art. 2 - COMUNICATO UFFICIALE

Il Comunicato Ufficiale, salvo diversa comunicazione, sarà disponibile, presso la Sede del comitato Provinciale AICS Firenze – **Via Luigi la Vista 1** – dalle ore 18,00 d'ogni lunedì.

Da tale momento sarà ufficializzata ogni comunicazione. Incombe di conseguenza alle Società l'obbligo di prendere visione del C.U. assumendosene ogni responsabilità al riguardo.

#### Art. 3 - RIMANDO AL REGOLAMENTO FEDERALE

Per quanto non previsto nel regolamento, si fa riferimento per quanto applicabili alle norme FIGC.

#### **Art. 4 - RESPONSABILITA' E MANLEVA**

Il Comitato Provinciale AICS, declina ogni responsabilità per eventuali danni ed infortuni verificatisi prima, durante e dopo le gare, causati da atleti, dirigenti e/o tifosi, a cose e persone.

Ogni Ente manleva fin da subito l'Organizzazione da qualsivoglia responsabilità derivante dalla partecipazione al Campionato, manlevando altresì l'Organizzazione da qualsiasi richiesta o pretesa avanzata da chicchessia a qualunque titolo.

La partecipazione al Campionato attesta la conoscenza del presente Regolamento, dello statuto di Aics Firenze e l'integrale accettazione dei suddetti documenti da parte del legale rappresentante dell'Ente e di tutti i tesserati del medesimo Ente partecipanti al Campionato.

#### **Art. 5 VIGENZA DEL REGOLAMENTO**

Il Regolamento ha validità dal **1 ottobre 2023** e fino alla pubblicazione di altro e fatto salvo l'eventuale inserimento di norme singole e aggiuntive o parzialmente modificative o integrative delle presenti.

#### **Art. 6 – COSTI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione al Campionato è riservata agli Enti affiliati Aics Firenze ed è soggetta a preventiva "Richiesta di iscrizione" e formale accettazione da parte dell'Organizzazione.

I prezzi da applicare all'affiliazione, al tesseramento di dirigenti e atleti, alle tasse gara e a qualsiasi altra tipologia di emolumento da pagare da parte dell'Ente, sono fissati dal Consiglio Direttivo di Aics Firenze e riportati nell'Allegato "Prezzi Campionato Calcio a 11". La variazione di tale allegato non determina variazione del presente Regolamento.

La tassa gara se pagata in ritardo verrà aumentata di 10 euro.

Il mancato o errato pagamento della tassa gara può comportare la perdita della gara e la penalizzazione di 2 punti in classifica.

#### **Art. 7 – OBBLIGO DI AFFILIAZIONE**

Possono partecipare a Campionati e Tornei Ufficiali, Società Circoli e Gruppi Sportivi regolarmente affiliati AICS la stagione in corso.

#### **Art. 8 - OBBLIGO E MODALITA' DI TESSERAMENTO**

Devono essere regolarmente tesserati:

- tutti i componenti del Consiglio direttivo (o dell'organo di amministrazione comunque denominato) dell'Ente;
- tutti i dirigenti e gli accompagnatori;
- tutti gli atleti che partecipano al Campionato;
- tutti gli altri soggetti che a vario titolo intendono fruire del diritto di accedere al campo di gara durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive (esempi: allenatore, preparatore atletico, massaggiatori, assistente etc.)

Il tesseramento deve essere effettuato con **almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data di svolgimento della gara** e deve essere contestualmente comunicato al Settore Calcio tramite email.

Si ricorda che l'assicurazione attivata tramite il tesseramento è valida dalle ore 24.00 del giorno di effettuazione.

Per completare il tesseramento dei giocatori è necessario presentare n. 2 fototessere di recente fattura e dalla quali sia inequivocabilmente riconoscibile la persona e copia del documento di identità comprensiva di codice fiscale.

Oltre a quanto indicato nel presente Regolamento, la fase di tesseramento deve seguire l'iter indicato da Aics Firenze.

Nei casi partecipazione a gare di persone non tesserate o con tesseramento irregolare o con tesseramento effettuato oltre i termini sopra indicati, è prevista la perdita della gara oltre alle eventuali sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.

Si ricorda che la persona tesserata il giorno stesso della gara non può partecipare alla medesima.

L'Ente potrà tesserare un numero illimitato persone senza vincoli di tempo, ma potranno partecipare alle gare del Campionato soltanto i tesserati regolarizzati entro e non oltre la disputa della quart' ultima gara del Campionato d'appartenenza. Per la partecipazione a Manifestazioni e Tornei, i tesserati devono essere regolarizzati entro e non oltre l'ultima gara di qualificazione.

#### **Art. 9 – SQUALIFICA A TEMPO INFLITTA DALLA FEDERAZIONE (FIGC) O DA ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS).**

Le persone afflitte da squalifica per atti violenti di durata superiore a sei mesi irrorata dalla Figc o dagli altri EPS non possono partecipare ad attività ufficiale organizzata da Aics Firenze, siano essi campionati, tornei o altre manifestazioni sportive.

#### **Art. 10 – EVENTI NAZIONALI E REGIONALI**

Per la partecipazione a eventi organizzati dalla Direzione Nazionale o dal Comitato Regionale Aics, si rimanda ai regolamenti da quest'ultimi emanati.

#### **Art. 11 – ISCRIZIONE**

Le domande di iscrizione al Campionato e a tornei, compilate in ogni parte ed accompagnate da tassa di iscrizione e deposito cauzionale, dovranno essere consegnate ad Aics Firenze almeno 14 giorni prima dell'inizio del Campionato o altra manifestazione.

#### **ART. 12 – LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE A GARE UFFICIALI**

L'Ente non potrà far scendere in campo un giocatore che abbia presenziato a gara ufficiale di calcio a 11 nella stagione in corso organizzata dalla Figc o da altro Ente di Promozione Sportiva (EPS). Non è altresì ammesso far partecipare un giocatore a gare con società diverse all'interno del Campionato, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 13 – "Liste di svincolo".

Nel caso di accertata violazione di quanto sopra disposto, sarà applicata la sanzione della perdita delle gare dove sia stata accertata la violazione, oltre all'irrogazione per ogni violazione accertata, di una multa € 150 e di 1 punto di penalizzazione in classifica.

L'Organizzazione si riserva la facoltà di fare accertamenti con l'ufficio tesseramenti della FIGC o di altro EPS.

Un calciatore non potrà partecipare a più di una gara ufficiale nella stessa giornata solare, pena la sanzione di perdita della gara.

In caso di falsa dichiarazione “di tesseramento in corso” apposta sulle note comporterà:

- squalifica per 1 anno al giocatore
- inibizione per mesi 3 al Dirigente firmatario della dichiarazione
- ammenda di € 100 per la Società
- perdita della gara.
- 2 punti di penalizzazione in classifica.

#### Art. 13 – LISTE DI SVINCOLO

Dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno si riaprono le c.d. “liste di svincolo”.

In questo arco temporale ogni ente affiliato o non affiliato ad Aics, può comunicare all’Organizzazione l’inserimento di un proprio tesserato in “lista di svincolo”, lasciandolo di fatto libero di iscriversi e andare a giocare sotto qualsiasi altra squadra appartenente a qualsiasi altro Ente.

La comunicazione di svincolo da parte dell’Ente può essere sostituita da una autodichiarazione ai sensi di legge sottoscritta dal tesserato che intende svincolarsi: in tale dichiarazione, oltre ai dati identificativi del soggetto, comprensivi di numero tessera Aics e della denominazione dell’Ente da cui intende svincolarsi, dovrà essere riportata la dichiarazione che, da qual momento e per tutto il proseguo della stagione sportiva in corso, non effettuerà più gara con l’Ente da cui si svincola.

In caso di dichiarazioni false o mendace si applicherà la squalifica per 5 anni, oltre alle altre sanzioni previste dal presente Regolamento.

#### Art. 14 – NORMA DI SALVAGUARDIA

Aics Firenze si riserva il diritto di procedere all’esclusione dal Campionato o da altri eventi, in caso di reiterate violazione delle norme del presente Regolamento o per fatti di particolare gravità e in ogni caso, nei casi di violazione di norme statutarie di Aics.

#### Art. 15 – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

##### a) COLLABORATORI ARBITRALI

- Non si possono giocare gare senza assistenti.
- Nelle gare, in caso di mancanza di collaboratore ufficiale, ognuna delle due Società deve incaricare un proprio tesserato a svolgere tale funzione. Si ricorda che, se tale tesserato è un calciatore, lo stesso può essere sostituito nella mansione di collaboratore anche da calciatore che già ha partecipato alla gara.
- Non può fungere da assistente un calciatore o un dirigente espulso.
- E’ fatto obbligo, in caso di assenza di un assistente ufficiale, di iniziare la gara all’orario previsto con assistenti di parte.
- L’assistente di parte non fa parte del numero dei Dirigenti che possono accedere sul terreno di gioco

##### b) SOCIETA’

- La Società ospitante è tenuta a mettere a disposizione del D.G. N. 3 palloni regolamentari.

- La Società prima nominata ha l'obbligo di sostituire le maglie in caso di colori simili.
- Le gare possono essere giocate su superfici naturali od artificiali omologate.
- Il Dirigente responsabile ha il compito di mantenere l'ordine nell'interno del campo di gioco, e di far accedere solo le persone aventi titolo.
- Presentare i documenti in ordine progressivo identico alla numerazione sulle distinte presentate al DG.
- Gli elenchi ufficiali da presentare al D.G. tassativamente prima dell'inizio della gara, devono contenere esclusivamente i nominativi e i relativi dati anagrafici dei calciatori (titolari e di riserva) e dei Dirigenti ammessi in panchina, partecipanti alla gara in programma. In caso di mancanza nella documentazione da presentare pre gara di una o più tessere valide per la stagione in corso, è necessario presentare un'autocertificazione da parte del Dirigente responsabile che attesti il regolare tesseramento dei soggetti indicati nelle "Note gara" e la presenza di copia del documento di identità dei medesimi.

#### **Art. 16 - DISPOSIZIONI TECNICHE**

- a) Un calciatore che si toglie la maglia dopo aver segnato una rete sarà sanzionato con ammonizione per comportamento antisportivo.
- b) E' dovere del capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento del proprio compito comportano un aggravante delle sanzioni a suo carico.
- c) Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo capitano, che è il responsabile della condotta dei propri compagni, ha diritto di rivolgersi all'arbitro, a gioco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta educata ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti esclusi i motivi per le sanzioni disciplinari.

#### **Art. 17. - CALCIATORI INFORTUNATI**

L'arbitro deve rispettare le seguenti disposizioni in caso di calciatori infortunati:

- a) Lasciare proseguire il gioco se, a suo giudizio, un calciatore è solo leggermente infortunato e non necessita di soccorso.
- b) interrompere il gioco se, a suo giudizio, un calciatore è gravemente infortunato e necessità dell'intervento dei sanitari
- c) Dopo che l'arbitro ha autorizzato i sanitari ad entrare sul terreno di gioco, il calciatore deve nel più breve tempo possibile essere portato fuori dal terreno di gioco in barella oppure a piedi; se un calciatore non rispetta le istruzioni dell'arbitro, deve essere ammonito per comportamento antisportivo.

Eccezioni a queste disposizioni sono ammesse solo in caso di:

- infortunio del portiere (senza portiere non si può continuare il gioco).
- un portiere ed un calciatore si scontrano e si rendono necessarie cure immediate
- calciatori della stessa squadra si scontrano e si rendono necessarie cure immediate
- si verifica un infortunio grave

- un calciatore si infortuna a seguito di un'infrazione con contatto fisico per la quale l'avversario viene ammonito o espulso (ad esempio: contrasto imprudente o grave fallo di gioco), se l'accertamento e le cure vengono completate rapidamente.
- è stato assegnato un calcio di rigore e il calciatore infortunato è l'incaricato del tiro
- infortuni gravi, trauma cranico, arto fratturato ecc. ecc. le cure necessarie possono essere eseguite direttamente sul terreno di gioco.

#### **Art. 18 - SOSTITUZIONE CALCIATORI**

Per sostituire un calciatore titolare con uno di riserva, deve essere osservata la seguente procedura:

- a) l'arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga.
- b) il calciatore che viene sostituito: - riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio) - deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti
- c) se un calciatore che deve essere sostituito rifiuta di uscire dal terreno di gioco, il gioco deve continuare.

#### **Art.19 - DURATA DELLA GARA**

La durata delle gare di Campionato è fissata in 80 minuti, suddivisi in due tempi di 40 minuti cadauno. A tali durate si aggiunge il tempo di recupero definito dal Direttore di Gara per ogni tempo di gara.

#### **Art.20 - PERSONE AMMESSE SUL TERRENO DI GIOCO**

Di seguito si dispone il numero massimo di persone ammesse sul terreno di gioco:

- a) NUMERO MASSIMO DI CALCIATORI DI RISERVA AMMESSI SUL TDG.  
Sono ammessi un numero massimo di 8 calciatori di riserva a squadra.
- b) NUMERO MASSIMO SOSTITUZIONI DI CALCIATORI  
Sono ammesse un massimo di 7 sostituzioni a squadra, senza vincolo di ruolo.
- c) NUMERO MASSIMO DI DIRIGENTI AMMESSI IN CAMPO  
Sono ammessi un numero massimo di 3 dirigenti per squadra.
- d) DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO.

È diritto della squadra prima nominata, di indicare in distinta un "dirigente addetto all'arbitro" per accogliere e supportare i direttori di gara dal momento d'ingresso a quello di uscita dall'impianto di gara. Tale dirigente può accedere al terreno di gioco soltanto se non viene superato il numero massimo di dirigenti ammessi sul TDG. indicato dal precedente articolo.

#### **Art. 21 - TEMPO MASSIMO DI ATTESA**

**Il tempo massimo di attesa è fissato in 15 minuti**

#### **Art. 22 - PRESENTAZIONE DOCUMENTI**

Almeno 15' prima dell'orario ufficiale della gara, le Società dovranno presentare all'arbitro:

- a) distinta dei calciatori, in triplice copia, debitamente compilata, autocertificazione componenti squadra, in caso di note non compilate correttamente potrà essere sanzionata un'ammenda.
- b) Cartellini plastificati dal Comitato Provinciale o documento d'identità solo in mancanza dei cartellini e dichiarazione di tesseramento in corso già depositato presso l'AICS.

Il D.G. è comunque autorizzato a ricevere la documentazione entro e non oltre l'orario ufficiale di inizio, considerando anche il tempo di attesa previsto. In caso di mancata o ritardata presentazione dei documenti, la Società, sarà considerata rinunciataria a tutti gli effetti, con l'applicazione delle relative norme del presente Regolamento.

#### **Art. 23 – CASI PARTICOLARI DI GESTIONE DI INGRESSO GIOCATORI DI RISERVA**

I giocatori di riserva non presenti all'inizio della gara, potranno accedere purché già riportati sulle note, solo al momento di eventuale sostituzione, presentando al D.G. il cartellino per il riconoscimento.

Un giocatore di riserva che abbia eventualmente iniziato la gara con funzioni di assistente può prendere parte attiva alla stessa, con sua sostituzione nelle funzioni da giocatore già titolare o altra riserva.

#### **Art. 24 - GIORNI E ORARI DISPUTA GARE**

In via principale e preferenziale, e fatti salvi casi eccezionali espressamente autorizzati e comunicati dall'Organizzazione, le gare si devono avere inizio in orario compreso tra le 20.30 e le 22.00 dei giorni feriali.

In via accessoria e previa espressa autorizzazione dell'Organizzazione, le gare possono essere disputate il sabato pomeriggio, la domenica mattina o in altri giorni festivi con orari da definire.

L'Organizzazione si riserva il diritto insindacabile di indire gare in giorni e orari diversi rispetto a quelli indicati, sentite le società interessate.

#### **Art. 25 – TERMINI COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATE, ORARI E TERRENO DI GIOCO.**

Le Società devono comunicare per iscritto al Settore Calcio, entro le ore 12.00 del lunedì, qualsiasi variazione di data, orario e terreno di gioco, relativa al turno della settimana successiva. Tale comunicazione dovrà essere seguita da contatto telefonico con l'Organizzazione.

#### **Art. 26 - RINVIO GARA SU ISTANZA DELL'ENTE**

Ogni richiesta di rinvio o spostamento dopo l'uscita del C.U. dovrà essere presentata per iscritto al Settore Calcio, tassativamente con almeno 7 giorni di preavviso rispetto alla data prevista per lo svolgimento della gara, con l'assenso della squadra avversaria di detto incontro.

#### **Art. 27 - COMMISSARI DI CAMPO**

Il Settore Calcio può conferire a propri incaricati le funzioni di Commissario di Campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, al comportamento dei

dirigenti e dei calciatori delle due squadre. I C.C., qualora lo ritengano opportuno, possono qualificarsi e entrare nel recinto di gioco.

La relazione dei C.C. viene considerata come atto ufficiale e sarà allegata ai documenti in visione del Giudice Sportivo di 1° grado.

#### **Art. 28 - GARE SOSPESE O RINVIATE**

Le gare sospese o rinviate dovranno essere recuperate massimo entro 30 giorni dalla data del rinvio, al termine di detto periodo sarà cura del Settore Calcio organizzare l'incontro d'ufficio decidendo data, campo e orario.

Per la regolarità del campionato le gare da recuperare nel girone di ritorno dovranno, rispettando il termine sopra citato, essere disputate entro la terz'ultima giornata, ed eventuali rinvii susseguenti prima dello svolgimento dell'ultima giornata.

Nel caso di mancata partecipazione da parte delle Società interessate al recupero, le stesse saranno considerate rinunciarie con le sanzioni previste al punto **8 – 4.**

Il Settore Calcio, in via eccezionale, potrà disporre d'ufficio, il rinvio o spostamento di gare programmate.

In assenza, all'ora ufficiale, del D.G. designato, incombe alle Società l'obbligo di attesa dello stesso per 30 minuti.

Nelle gare in cui è prevista la presenza di terna arbitrale, qualora per qualsiasi motivo (con esclusione del caso di violenza subita) il D.G. non potesse portarla a termine, lo stesso può essere sostituito dall'A.A. il quale sarà coadiuvato, da due assistenti di parte messi a disposizione dalle Società.

#### **Art. 29 - ASSEGNAZIONE TITOLO**

Il titolo è assegnato a fine Campionato, alla prima squadra classificata di ogni Serie.

Nel caso in cui al termine del Campionato due o più squadre si classifichino "prime pari merito", si applicano le seguenti disposizioni:

##### **a) GARA DI SPAREGGIO**

Se in campionato due squadre terminassero al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la vincente dello stesso, verrà effettuata una gara di spareggio.

##### **b) CLASSIFICA AVULSA**

Dal secondo posto in classifica in poi, se due squadre terminassero a parità di punteggio, per determinare la relativa posizione in classifica, verranno presi in esame, in successione, i seguenti elementi:

- 1 – esito dello scontro diretto o scontri (se previste gare di andata e ritorno). In caso sarà valido solo il risultato e non il numero di reti segnate-subite nei due incontri.
- 2 – miglior differenza reti in classifica generale
- 3 – miglior numero di reti segnate
- 4 – migliore posizione nella classifica disciplinare
- 5 – sorteggio.



Nell'ipotesi che le squadre terminate a parità fossero tre o più, si procederà come sopra, con la variante al punto 1, presa visione di una classifica avulsa con le tre squadre con esclusione della terza classificata.

#### **Art. 30 - ESCLUSIONE DEI TEMPI SUPPLEMENTARI**

Salvo deroghe per specifica manifestazione, in linea generale è stabilito che negli scontri diretti per passaggio a fase successiva in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si procederà per la definizione della squadra vincente all'immediata effettuazione dei calci di rigore con conseguente esclusione dei tempi supplementari.

#### **Art. 31 - IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIOCO**

Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

#### **Art. 32 - ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA DELLE SQUADRE**

L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.

#### **Art.33 - UTILIZZO DI CAMPI GARA COMUNALI**

La società che svolge le proprie gare su un campo comunale è ritenuta a tutti gli effetti responsabile dell'organizzazione della stessa e eventuali discrepanze, negligenze o motivi che impediscono lo svolgimento della gara saranno valutate dal Giudice Sportivo allo stesso modo di responsabilità oggettiva di squadra ospitante

#### **Art. 34 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

In caso di impedimento dell'utilizzo del campo di gara per cause di forza maggiore, sarà cura della Società prima nominata (ospitante), presentare i documenti necessari a dimostrare la casusa impeditiva, entro tre giorni dalla data della disputa della gara.

#### **Art. 35 - OBBLIGO DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE**

È obbligo delle Società promosse e retrocesse partecipare alla Serie acquisita, altrimenti si procederà alla retrocessione all'ultima Serie.

#### **Art. 36 – SQUALIFICA E SQUALIFICA PER RECIDIVA**

Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Il turno inizia il lunedì e si conclude il sabato successivo.

Un calciatore espulso ed un dirigente allontanato dal campo è da ritenersi automaticamente inibito a partecipare alla gara immediatamente successiva, salvo maggior sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Le squalifiche inflitte dal G.S. a calciatori, dirigenti non espulsi saranno scontate, a partire dalla prima gara ufficiale della propria squadra dalla data di pubblicazione del C.U. riportante la sanzione.

I calciatori raggiunta la 3° ammonizione, in campionato, o la 2° in Torneo, il G.S. procederà alla squalifica per recidività.

Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società anche nel corso della stagione, la squalifica deve essere scontata nella nuova squadra di appartenenza.

Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica

Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio tesserato squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto della squalifica, la sanzione non si ritiene eseguita ed dovrà essere scontata in occasione della gara immediatamente successiva.

I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per la durata della stessa alcuna attività inerente la disputa delle gare, in particolare sono preclusi l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi.

La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione, fino a un massimo nell'annullamento del tesseramento.

### **Art. 37 - RINUNCIA GARA**

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia alla disputa della gara o di rinuncia al suo proseguimento, la Società subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica. In tale ipotesi il G. S. si avvale delle norme di procedura della FIGC, riguardo alle sanzioni

Prima rinuncia:

- perdita della gara
- ammenda di 50 euro
- penalizzazione di 1 punti in classifica
- eventuali spese sostenute

Seconda rinuncia:

- perdita della gara
- ammenda di 100 euro
- penalizzazione di 2 punti in classifica
- eventuali spese sostenute

Terza rinuncia:

- perdita della gara
- ritiro della cauzione
- esclusione dal Campionato di competenza.

### **Art. 38 – PREAVVISO DI RINUNCIA**

Qualora la rinuncia sia preannunciata per scritto almeno 5 giorni prima della data prevista per effettuazione, il G.S. sancirà le seguenti sanzioni:

- perdita della gara
- ammenda come prevista
- eventuali spese sostenute

### **Art. 39 - ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA**

Dopo la terza rinuncia la Società sarà esclusa dal Campionato o Torneo. In tale caso o nel caso di esclusione da manifestazione decisa da Organi disciplinari, per le gare già disputate e per quelle da disputare si procederà così come segue:

- a – esclusione entro il girone di andata – annullamento dei risultati ottenuti nelle gare con la squadra esclusa;
- b – esclusione del girone di ritorno: conferma dei risultati delle gare già disputate e assegnazione di risultato per le gare che si sarebbero dovuto disputare.

### **Art. 40 - SANZIONE A CARICO DELLE SOCIETA'**

Le Società saranno oggetto di sanzione, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti:

- a – ammenda
- b – ammenda con diffida
- c – penalizzazione di uno o più punti in classifica
- d – retrocessione all'ultimo posto in classifica nel campionato di appartenenza
- e – esclusione dal campionato di competenza
- f – non ammissione o esclusione dalla partecipazione a campionati di questo Ente Sportivo

### **Art. 41 - SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI**

- a - ammonizione
- b - ammonizione con diffida
- c - squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza
- d - violenza gratuita non inerente al gioco o fatti tecnici, squalifica a tempo indeterminato e richiesta di annullamento del tesseramento e non sarà concesso il tesseramento nell'anno successivo.
- f – i tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla terza ammonizione.
- g – le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva

### **Art. 42 - SANZIONI DISCIPLINARI**

Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, si applica come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

- b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta con pallone in gioco (falli) nei confronti di calciatori o altre persone, .
- c) per cinque giornate e a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta sia con pallone in gioco o a gioco fermo, nei confronti dei calciatori o altre persone.
- d) in caso di condotta violenta gratuita nei confronti dei calciatori e degli ufficiali di gara. (toccare in qualsiasi modo gli ufficiali di gara rientra nei parametri di condotta violenta). a tempo indeterminato (massima pena esclusione dal campionato e non rinnovo del tesseramento.
- e) In tutti gli altri casi dove è stata sanzionata l'espulsione diretta (cartellino rosso) sarà cura del Giudice Sportivo valutare l'equità della sanzione, partendo da un minimo di una giornata di squalifica.
- f) anche per tutti i tesserati o soci valgono le sanzioni elencate per i calciatori.
- g) anche nei confronti dei dirigenti che non tengono un comportamento responsabile e l'arbitro li richiama o mostra loro un cartellino giallo per ammonirli o un cartellino rosso per espellerli dal recinto di gioco. Se il colpevole non può essere individuato, il primo allenatore presente nell'area tecnica riceverà il provvedimento.

#### **Art. 43 - CLASSIFICA DISCIPLINA**

La segreteria dell'AICS al termine del girone di ritorno pubblicherà la situazione delle singole società e tesserati in riferimento della classifica Disciplina.

#### **Art. 44 - ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

Sono organi di giustizia sportiva:

- 1) Giudice Sportivo
- 2) Giudice di Secondo Grado
- 3) Commissione di appello.

#### **Art. 45 - RECLAMI E RICORSI**

Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente regolamento, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso.

Per i reclami in ordine allo svolgimento di gara sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.

Nei casi di tesseramento sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.

Tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti. Copia del reclamo o ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte (se coinvolge altra società) ad eccezione del reclamo proposto al giudice sportivo.

I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

Le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del reclamo, non ha effetto per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori che seguiranno un percorso di ufficio.

Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso.

#### **Art. 46 - TERMINI DEI PROCEDIMENTI E MODALITA'**

Tutti i reclami o ricorsi, a qualunque Giudice inviati, dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'Ente. Non sono ammessi comunque reclami avverso decisioni tecnico arbitrali e avverso squalifiche a giocatori fino a 2 giornate o inibizioni a dirigenti fino a 15gg.

Eventuali reclami inerenti irregolarità del terreno di gioco devono obbligatoriamente essere preannunciati per iscritto al D.G. prima dell'inizio della gara se pre-esistenti, o al termine della stessa se sopravvenuti.

La dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo su fatti inerenti la gara disputata, deve essere inviato entro le 24 ore successive a **AICS FIRENZE - SETTORE CALCIO – Via Luigi la Vista 1B – 50133 Firenze** o per posta elettronica agli indirizzi dell'Organizzazione.

Entro 5 giorni dalla gara deve essere inviato dopo pagamento della relativa tassa il reclamo con le motivazioni per esteso che si intende reclamare, sempre firmata dal Presidente.

Si precisa che il GS di 1° grado delibera solo sui documenti ufficiali inerenti la gara.

A seguito della delibera del Giudice di 1° grado pubblicata sul C.U può essere fatto ricorso, con le motivazioni che si intende impugnare, entro 7 giorni al giudice di 2° grado, si precisa che farà fede la data di pubblicazione del C.U.

Il ricorso deve essere motivato contestando i punti e gli elementi emersi in delibera.

Se il ricorso coinvolge anche in parte un'altra società deve essere allegata ricevuta della raccomandata dell'invio alla controparte.

La controparte ricevuta copia del reclamo o ricorso, entro tre giorni dal ricevimento può inviare all'Organo competente le proprie contro deduzioni

Alla Commissione di Appello è ammesso ricorso dopo la delibera del Giudice di 2° grado.

Le decisioni della Commissione di appello sono inappellabili

#### **Art. 47 - TERMINE DI PAGAMENTO AMMENDE E SANZIONI**

Le ammende e sanzioni inflitte al Giudice Sportivo, dovranno essere pagate a AICS FIRENZE, entro 15 giorni. dalla data di pubblicazione del C.U. contenente la l'ammenda o sanzione.

In mancanza si procederà di ufficio, ad un addebito sul deposito cauzionale con la maggiorazione del 10% dell'importo dell'ammenda.

Qualora, per effetto di uno o più addebiti di ufficio, la quota cauzione dovesse raggiungere la metà della somma inizialmente versata, la cauzione stessa dovrà essere reintegrata nel termine di 15 giorni pena l'esclusione della Società inadempiente dal Campionato o manifestazione sportiva in essere.

#### **Art. 48 – COMPOSIZIONE DELLE SERIE**

Per ogni Serie è ammesso un massimo di 18 squadre, salvo deroghe da parte dell'Organizzazione.

Il numero effettivo di squadre per ogni serie è determinato di stagione sportiva in stagione sportiva in base alle promozioni e retrocessioni da una Serie all'altra, secondo quanto disposto dal presente Regolamento e sulla base delle società iscritte al Campionato.

Prima dell'avvio di ogni stagione sportiva, l'Organizzazione comunica agli Enti iscritti, il numero e la denominazione delle società assegnate ad ogni serie.

#### **ART. 49 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA**

##### **a) PROMOZIONI**

**Dalla A2 alla A1 n. 2 promozioni.**

La prima e la seconda classificata della A2 sono promosse in A1.

**Dalla B1 alla A2 n. 2 promozioni.**

La prima e la seconda classificata della B1 sono promosse in A2.

**Dalla B2 alla B1 n. 2 promozioni.**

La prima e la seconda classificata della B2 sono promosse in B1.

##### **b) RETROCESSIONE**

**Dalla A1 alla A2 n. 2 retrocessioni.**

L'ultima, la penultima classificata della A1 retrocedono in A2.

**Dalla A2 alla B1 n. 2 retrocessioni.**

L'ultima e la penultima classificata della A2 retrocedono in B1.

**Dalla B1 alla B2 n. 2 retrocessioni**

L'ultima e la penultima classificata della B1 retrocedono in B2.



**AICS**  
COMITATO PROVINCIALE  
Via L. La Vista, 1/B - Tel. 055 561172  
50133 FIRENZE  
P. IVA 04652060486

Il Presidente  
Andrea Faggi



**ALLEGATO**

**PREZZI CAMPIONATO DI CALCIO A 11**

<b>Descrizione</b>	<b>Euro</b>
Affiliazione tipo A	80
Affiliazione tipo B	170
Tessera atleta	10
Tessera dirigente	10
Tessera volontario (da aggiungere alle precedenti su indicazione dell'Ente)	5
Iscrizione Campionato A1	180
Iscrizione Campionato A2	180
Iscrizione Campionato B1	160
Iscrizione Campionato B2	160
Tassa gara con terna arbitrale	110
Tassa gara con arbitro singolo	70
Tassa per ricorsi a Giudice Sportivo	100
Tassa per ricorso a Commissione disciplinare	150
Ricorso in appello	200
Cauzione	200